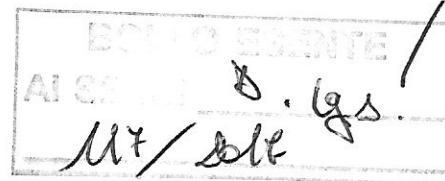


06 FEB. 2023



IMP. REG

**ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI AMICI TOGO
A.V.I.A.T. - ODV**

Via Codrignano 5/a...40021 Borgo Tossignano (BO)
- C.F. 90037790376

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI

L'anno duemilaventitre, il giorno ventisei, del mese di gennaio, alle ore venti e trenta, presso la Sala del Fuoco della Parrocchia di Zolino in Via Villa, 13 - Imola, si è riunita in terza convocazione, essendo le prime due andate deserte, l'Assemblea straordinaria dei soci dell'intestata Associazione di Volontariato.

Assume la presidenza dell'Assemblea, il Sig. Pirazzini Dante, verbalizza la Sig.ra Ruggiero Giuseppina.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso spedito ai soci così come previsto dallo statuto contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, che sono presenti n° 14 soci su n° 54 soci iscritti, dichiara che, essendo raggiunta la maggioranza prescritta, essa debba ritenersi regolarmente costituita, nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di terza convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Saluto del Presidente ed apertura dei lavori.
- 2) Approvazione modifiche statutarie necessarie ai fini dell'iscrizione al RUNTS
- 3) Varie ed eventuali.

Il Presidente Pirazzini Dante, da il benvenuto a tutti i presenti e dichiara aperta l'Assemblea.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente passa la parola alla Sig.ra Ruggiero la quale informa i presenti che a seguito della trasmigrazione di dati e documenti degli enti iscritti nei precedenti registri regionali, ci è giunta dall'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore comunicazione attestante che dall'esame della documentazione trasmigrata relativa alla intestata Associazione sono emersi motivi ostativi all'iscrizione: lo statuto contiene disposizioni non conformi alla normativa vigente.

I punti dello Statuto che è necessario modificare ai fini dell'iscrizione al RUNTS sono i seguenti:

- Art. 2: Viene prevista la possibilità di esercitare attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs 117/2017, senza però che queste ultime siano specificate. Occorre indicare un puntuale elenco delle attività diverse esperibili oppure stabilire quali organi dell'Associazione hanno la competenza di individuare le attività secondarie e strumentali.
- Art. 7 e Art. 9: si prevede che abbiano diritto al voto solo gli associati maggiorenni. Tale previsione contrasta

con i principi di democraticità e partecipazione che le APS e le ODV devono valorizzare. Essendo quindi prevista l'ammissione di soci minorenni essi devono avere gli stessi diritti ed obblighi degli altri associati.

- Art. 12: Si ricorda che lo scioglimento dell'Associazione debba essere deliberato da una maggioranza dei $\frac{3}{4}$ degli associati, senza possibilità di deroga, per lo scioglimento dell'Associazione occorre pertanto il voto favorevole dei tre quarti dei soci iscritti, non già dei soli partecipanti all'assemblea.

Dopo ampia ed esauriente discussione e dopo aver apportato tutte le modifiche richieste, si dà lettura della proposta dello statuto dell'Associazione articolo per articolo.

A conclusione della lettura di tutti gli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore ventidue e quarantacinque previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Dee Nocerini

Il Segretario

Rugg'no Giuseppe

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI IMOLA

Pacco n. 218 / 3
Versato € ESENTE con quietanza

p. IL DIRETTORE

06 FEB. 2023

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Natale Antonino Galea

IL FUNZIONARIO
Carla PIROPOLI



STATUTO
Dell'Organizzazione di Volontariato
"ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI AMICI TOGO (A.V.I.A.T.) - ODV"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato denominata: **"ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI AMICI TOGO (A.V.I.A.T.) - ODV"**, con sede legale nel Comune di Borgo Tossignano, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'associazione altresì svolge alcune delle seguenti attività di interesse generale:

- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e farmaci, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;

L'Associazione opera, in attività di volontariato, principalmente a favore di soggetti terzi nell'ambito dell'assistenza alle persone svantaggiate. In particolare l'Associazione si prefigge lo scopo di prestare aiuto e assistenza morale, fisica e assistenziale anche mediante l'invio di volontari, nonché di personale sanitario volontario, di istruire e sostenere la popolazione Togolese specialmente bambini e donne, nonché favorire il sostegno economico a distanza dei bambini Togolesi.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere le seguenti attività:

1. la promozione, la tutela e lo sviluppo della popolazione togolese attraverso lo strumento del sostegno a distanza comunque denominato (sostegno a distanza, affidamento a distanza, solidarietà a distanza, e altro);
2. la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle associazioni del settore, svolgendo, in uno spirito di servizio, opera di collegamento, di informazione e di promozione, gli interventi di sostegno a distanza che nascono da esigenze reali in loco, che diano l'opportunità a chi è aiutato di acquisire capacità e autonomia, che coinvolgano le comunità locali, che siano seguiti e verificati da un referente in loco;
3. la diffusione di notizie sulle realtà più povere e svantaggiate del mondo nel rispetto delle identità culturali e della dignità umana delle persone interessate ispirandosi ad una cultura di pace;

4. la sensibilizzazione delle istituzioni locali, nazionali e internazionali sui problemi della popolazione togolese appartenente ad uno stato in via di sviluppo (povertà, sfruttamento ignoranza culturale e di ogni altra forma di oppressione), proponendosi come interlocutore e sollecitandole ad azioni concrete nei confronti dell'intera popolazione, in particolare verso bambini e donne, affinché siano garantiti i diritti e soddisfatti i bisogni primari, nel rispetto della cultura di ciascuno;
5. la promozione di iniziative che siano finalizzate alla sensibilizzazione e all'impegno verso la popolazione togolese (come l'esposizione di materiale fotografico pervenuto da esperienze in TOGO);
6. la raccolta e l'invio in Togo di materiale sanitario ed umanitario e il sostegno alla presenza in Togo di personale sanitario volontario;
7. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate e fare, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, quant'altro necessario e/o utile al fine del conseguimento dello scopo associativo.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione può esercitare a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, ma ad esse strumentali, che verranno individuate dal Consiglio Direttivo nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazioni e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il Consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs.n.117/2017.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato. L'adesione non può essere sottoposta a limitazioni temporali.

Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale..

Art. 5 – Procedura di ammissione dei soci

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato entro 15 giorni.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato e deve contenere l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'Assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'assemblea il riesame della propria decisione.

In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Art. 6 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa annuale;
- per esclusione:
 - in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

Il **recesso** da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il Consiglio direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile.

Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio direttivo.

L'**esclusione** dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica.

Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'assemblea dei soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.

Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatar;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull'attività associativa;
- esaminare i libri sociali.

I soci sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

E' previsto l'intervento in Assemblea sia ordinaria che straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

Art. 10 - Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente del Consiglio direttivo a mezzo di avviso scritto, in forma cartacea e/o informatica da inviarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Art. 11 – Quorum costitutivi

L'Assemblea **ordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

L'Assemblea **straordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.

Art. 12 – Quorum deliberativi

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto.

E' ammessa l'espressione di voto mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che vota.

Per modificare lo statuto occorrono, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati presenti; in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre inderogabilmente il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, non già dei soli partecipanti all'Assemblea, come previsto dall'Art. 21 co.3 c.c. .

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di 1 delega. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 13 – Competenze

L'Assemblea **ordinaria**:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'assemblea **straordinaria** delibera:

- sulle modifiche dello statuto sociale;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 19.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a 3 e non superiore a 7 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il

primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 15 – Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
- Individua le attività secondarie e strumentali da svolgere nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative

Art. 16 – Convocazione, quorum costitutivi e voto

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da inviarsi anche per e-mail almeno 7 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 17 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 18 Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi.
- Libro dei volontari

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare al Consiglio direttivo.

Art. 19 - Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore individuati in sede di Assemblea straordinaria dei soci, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017

Art. 20 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

